FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto l'art. 165 della Legge del 1 Giugno 1817.

Considerando che la facoltà col detto articolo accordata ai Negozianti di poter fare nell'atto della riscossione de' dazj una seconda dichiarazione porta degl' inviluppi nella scrittura contabile della scala franca.

Volendo conciliare la regolarità della scrittura cogl' interessi del commercio.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

I proprietarj, consegnatarj, o raccomandatarj delle mercanzie soggette a dazj secondo il valore saran tenuti dopo di essersi adempiuto alla formalità del manifesto di dare la dichiarazione in dettaglio ai termini dell' art. 44 e seguenti della enunciata legge del 1 Giugno 1817.

Digitized by Google

A R T 2.

Qualora gl' impiegati doganali crederanno che le mercazie siano state mal valutate con tal dichiarazione potranno, pria che le medesime siano sballate o sia prima dell' apertura delle balle, casse, colli ec. ritenerle per loro conto pagandone fra 48 ore il prezzo ed il venti per cento di più.

A R T. 3.

Sballate le mercanzie soggette ai dazj sul valore, i proprietarj, raccomandatarj o consegnatarj pria che gl' impiegati procedano alla verifica o sia visita doganale, saranno obbligati di fare una seconda dichiarazione con cui confermeranno o modificheranno le valutazioni date con la prima.

A R T. 4.

Se gl' impiegati doganali nell' atto della visita si accorgessero che le mercanzie siano state mal valutate nella enunciata seconda dichiarazione, potranno ritenerle per loro conto, pagandone fra 48 ore il prezzo nella medesima espresso ed il 10 per 100 di più.

A R T. 5.

Terminata la visita e trascritta la liquidazione dei dazj sulla bolletta, gl' impiegati doganali non avranno più dritto a ritenere per proprio conto le mercanzie, le quali in ogni tempo saranno spedite ai termini della seconda dichiarazione.

A R T. 6.

Per le mercanzie che in forza dell' artic. 165 del-

Digitized by Google

la enunciata legge trovansi già immesse nella Scal Franca, e per la quale i proprietarj, consegnatarj, o raccomandatarj deggiono tuttavia dare la seconda dichiarazione, saranno essi tenuti di darla per tutto il mese di dicembre di questo anno, onde al primo del venturo mese di gennajo 1820 la scrittura della Scala Franca sia piantata in un modo regolare ed uniforme.

A R T. 7.

Tutte le disposizioni comprese nella citata legge del 1 Giugno, che si troveranno contrarie a quelle contenute nel presente decreto rimangono rivocate.

A R T. 8.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
Firm. = DE MEDICI.

Il Segretario di Stato
Ministro-Cancelliere
Fir.— MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato = MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme
Pel Segretario di Stato Ministro
delle Finanze impedito
Firm. = F. AMATI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti

A01 1173502

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google